



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

XI LEGISLATURA

**REGOLAMENTO INTERNO DEL
GRUPPO**

FRATELLI D'ITALIA



Articolo 1

(Costituzione del Gruppo)

1. E' costituito dal Consigliere sottoscrittore il Gruppo consiliare del Fratelli d'Italia in seno al Consiglio Regionale della Toscana, di seguito denominato Gruppo.
2. L'ammissione di ulteriori Consiglieri dovrà essere deliberata dal Gruppo, previa sottoscrizione del presente Regolamento. L'ammissione sarà deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri iscritti al Gruppo.

Articolo 2

(Denominazione del Gruppo)

1. La denominazione esatta del Gruppo è 'Fratelli d'Italia' e si richiama espressamente alle linee politiche e culturali del movimento politico 'Fratelli d'Italia' del quale adotta il medesimo emblema.

Articolo 3

(Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo:
 - l'Assemblea dei Consiglieri, di seguito denominata Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario.
2. Un consigliere può ricoprire più cariche al contempo.
3. L'istituzione di ulteriori cariche può essere decisa dall'Assemblea con maggioranza assoluta.

Articolo 4

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta ufficialmente ed a tutti gli effetti il Gruppo in seno al Consiglio Regionale, alle altre Istituzioni e presso gli organi del Partito, propone la linea politica del Gruppo, tiene i rapporti con le rappresentanze politiche presenti in Consiglio Regionale.
2. Al Presidente competono le seguenti funzioni:
 - a) coordina il Gruppo;
 - b) convoca l'Assemblea del Gruppo su apposito ordine del giorno e/o su apposita richiesta di un terzo dei Consiglieri;
 - c) coordina l'attività politico istituzionale dei Consiglieri sia all'interno delle Commissioni che all'interno del Consiglio Regionale predisponendo eventualmente apposite riunioni;
 - d) verifica che l'azione politica istituzionale del Gruppo, ovvero di ogni singolo Consigliere, sia coerente con la linea politica del Partito;
 - e) mantiene i rapporti con gli organi statutari del Partito;
 - f) assume le decisioni urgenti ed indifferibili da adottarsi nel corso delle sedute del Consiglio in ordine alle votazioni e, in generale, in ordine all'andamento dei lavori;
 - g) al termine di ogni anno redige la relazione sulle attività del Gruppo da presentare all'Assemblea.

Articolo 5

(Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere svolge funzioni riguardanti la gestione amministrativa del Gruppo.
2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo del Gruppo da sottoporre all'approvazione dei Consiglieri e verifica periodicamente le spese del Gruppo e dei suoi appartenenti.



Articolo 6
(Il Segretario)

1. Al Segretario compete:
 - verificare la corretta attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea del Gruppo;
 - vigilare sulla presenza dei Consiglieri alle riunioni di Consiglio e di Commissione;
 - redigere il verbale dell'Assemblea avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, di un funzionario del Gruppo.

Articolo 7
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'espressione degli iscritti al Gruppo di Fratelli d'Italia eletti in seno al Consiglio Regionale ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri.
2. Le prerogative dell'Assemblea sono:
 - assumere decisioni e deliberare sulle iniziative del Gruppo in conformità con gli indirizzi politici assunti dal Partito a livello nazionale;
 - concorrere, per quanto di competenza, alla definizione dei programmi politico-amministrativi regionali;
 - deliberare sulle proposte del Presidente per incarichi e nomine di competenza del Gruppo;
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Gruppo.

Articolo
(Funzionamento dell'Assemblea)

8

1. L'Assemblea è riunita dal Presidente in via ordinaria prima di ogni seduta del Consiglio Regionale e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. L'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea viene inviato al Coordinatore Regionale del Partito che può partecipare, qualora lo ritenga opportuno.
2. Al termine di ogni anno l'Assemblea esamina, in apposita riunione, la relazione predisposta dal Presidente sulle attività del Gruppo.
3. L'Assemblea è riunita con unica convocazione del Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Consigliere Segretario.

Articolo 9
(Organi dell'Assemblea)

1. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente, il Tesoriere e il Consigliere Segretario.
2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Un'eventuale mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei Consiglieri iscritti al Gruppo e deve essere discussa in un'apposita Assemblea convocata dal Presidente entro venti giorni dalla data di presentazione. Per la sua approvazione è necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti.

Articolo 10
(Presenza dei Consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissione)

1. I Consiglieri del Gruppo hanno il dovere di essere presenti alle sedute del Consiglio ed a quelle delle Commissioni cui appartengono.
2. Le eventuali assenze dalle sedute del Consiglio e/o dalle Commissioni devono essere comunicate ai Consiglieri Segretari almeno il giorno precedente alla seduta.



Articolo 11

(Iniziative dei Consiglieri)

1. Ciascun Consigliere proponente progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni, è tenuto a comunicare la propria iniziativa al Presidente.
2. Quanto previsto al precedente comma 1. si applica anche alla presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze, eccetto quelle riferite a specifici temi di rilevanza esclusivamente locale.
3. I Consiglieri che desiderino l'inserimento di un proprio atto di sindacato ispettivo all'interno dei lavori di una seduta consiliare sono tenuti a farne richiesta al Presidente che decide in merito, nei limiti previsti dal Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa Regionale, anche avvalendosi della collaborazione del Portavoce dell'Opposizione.

Articolo 12

(Disposizioni speciali del Gruppo)

1. Nel caso in cui il Gruppo sia composto da un solo consigliere, le cariche sopra indicate saranno ricoperte dallo stesso.
2. Nel caso in cui il Gruppo sia composto da due consiglieri, le cariche di Presidente e Tesoriere non potranno essere ricoperte dallo stesso soggetto.
3. Nel caso in cui il Gruppo sia composto da due consiglieri, nelle fattispecie previste dagli articoli n.1 comma 2 e n. 6 comma 2, le decisioni saranno prese dal Presidente sentito il parere dell'altro consigliere del Gruppo.

Articolo 13

(Rapporti con la stampa)

1. Nel contesto dei rapporti con i mass media è fatto obbligo a ciascun Consigliere di attenersi alle linee politico-istituzionali indicate dal Presidente e/o dall'Assemblea.
2. Salvo i contatti che ogni Consigliere intrattiene direttamente con gli organi di stampa su temi di interesse esclusivamente locale, i comunicati con un contenuto politico di rilievo regionale sono diffusi attraverso l'ufficio stampa del Gruppo che opera su indicazione del Presidente.
3. È il Presidente del Gruppo che, a margine delle sedute consiliari, incarica i Consiglieri a rilasciare dichiarazioni ai mass media che seguono i lavori d'Aula. Il Presidente nello svolgere questa attività adotta criteri che:
 - garantiscano un'equa visibilità mediatica ai Consiglieri;
 - tengano conto della materia in cui ricadono gli atti in discussione in relazione alle Commissioni di competenza dei singoli Consiglieri.

Articolo 14

(Approvazione e modifiche del presente Regolamento)

1. Per l'approvazione del presente Regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri.
2. Ogni modifica deve essere richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ed approvata da almeno due terzi degli stessi.

Approvato nella riunione del

17.12.2020

Pres. Francesco Torselli

Vicepres. Vittorio Fantozzi

Cons. Tesoriere Gabriele Veneri

Cons. Alessandro Capocchi

Cons. Diego Petrucci